

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Angelo Mario Esposito, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; con l'assistenza dell' Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti, Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 ottobre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(590) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TARE IGLI, ARMANDO ANTONIO CALVERI (all'epoca dei fatti tesserati per la Società SS Lazio Spa), STEFANO FATTORI, CARLO ROSSI (all'epoca dei fatti tesserati per la Società US Sassuolo Calcio Srl), IVANO PASTORE (all'epoca dei fatti tesserato per la Società ASG Nocerina Srl), ENRICO FERRERO, GIOVANNI ARVEDI (all'epoca dei fatti tesserati per la Società US Cremonese Spa), FRANCO FILONI (all'epoca dei fatti tesserato per la Società US Pergocrema 1932 Srl), DARIO RUSSO (all'epoca dei fatti tesserato per la Società AS Melfi Srl), PIERFRANCESCO VISCI, STEFANO CORDONE, LUIGI CORIONI (all'epoca dei fatti tesserati per la Società Brescia Calcio Spa), Società SS LAZIO Spa, ASG NOCERINA Srl, US PERGOCREMA 1932 Srl, AS MELFI Srl, US SASSUOLO CALCIO Srl, US CREMONESE Spa, BRESCIA CALCIO Spa • (nota n. 9103/001 pf11-12 SP/SS/blp del 18.6.2012).

Con atto del 18.06.2012, il Procuratore federale ha deferito innanzi a questa Commissione disciplinare i Signori:

- Tare Igli, all'epoca dei fatti tesserato per la SS Lazio Spa;
- Calveri Armando Antonio, all'epoca dei fatti tesserato per la Società SS Lazio Spa;
- Fattori Stefano, all'epoca dei fatti tesserato per la Società US Sassuolo Calcio ;
- Rossi Carlo, all'epoca dei fatti tesserato per la Società US Sassuolo Calcio ;
- Pastore Ivano, all'epoca dei fatti tesserato per la Società ASG Nocerina;
- Ferrero Enrico, all'epoca dei fatti tesserato per la Società US Cremonese;
- Arvedi Giovanni, all'epoca dei fatti tesserato per la Società US Cremonese;
- Filoni Franco, all'epoca dei fatti tesserato per la Società US Pergocrema 1932;
- Russo Dario, all'epoca dei fatti tesserato per la Società AS Melfi;

per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 5 CGS anche in relazione agli artt. 1 e 2 del "Regolamento per l'accesso all'area del calcio mercato 2011-2012", per aver ottenuto il pass per l'accesso all'area Federale pur non essendo iscritti nei fogli di censimento delle Società di appartenenza quali Consiglieri di Amministrazione, Direttori Generali, Direttori Sportivi e Segretari, ovvero per non essere iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

I Signori:

- Visci Pierfrancesco, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Brescia Calcio;
- Cordone Stefano, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Brescia Calcio;
- Corioni Luigi, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Brescia Calcio;

per rispondere delle violazioni dell'art. 1 commi 1 e 5 CGS anche in relazione agli artt. 1 e 2 del "Regolamento per l'accesso all'area del calcio mercato 2011-2012", ed in particolare quanto al primo per aver reso mendace dichiarazione in ordine allo smarrimento del badge e di averlo consegnato al secondo il quale utilizzava il documento, appartenente ad altra persona, al fine di ottenere l'accesso all'Area Federale, benché privo di idonea qualifica; quanto al terzo, in qualità di legale rappresentante della Società Brescia Calcio, per aver richiesto l'accredito di Cordone Stefano con l'indicazione della qualifica di "Collaboratore DS" pur in mancanza dei necessari requisiti e pur non essendo tale soggetto nemmeno iscritto nei fogli di censimento della Società.

Nonché le seguenti Società:

- SS Lazio Spa;
- ASG Nocerina Srl;
- US Pergocrema 1932 Srl;
- AS Melfi Srl;

per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati.

E le Società:

- US Sassuolo Calcio Srl;
- US Cremonese Spa;
- Brescia Calcio Spa;

per responsabilità diretta e per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS in relazione alle condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti ed ai propri tesserati. Con memoria difensiva ritualmente depositata in data 2 ottobre 2012 la Società SS Lazio, e i deferiti Calveri Armando Antonio e Tare Igli, eccepiscono preliminarmente l'inidoneità del "Regolamento di accesso all'area del calcio mercato", atto emanato dall'ADISE, ad integrare la qualifica di norma statutaria o atto federale richiamato dall'art. 1 CGS; nel merito che il tesserato Tare, dopo aver superato l'apposito corso, aveva presentato fin dal 2009 domanda di iscrizione nell'elenco dei direttori sportivi senza ricevere riscontro alcuno, ritenendo in perfetta buona fede che, a distanza di due anni, la domanda fosse stata accolta, concludendo per l'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità in capo ai deferiti. Preliminarmente alla riunione il difensore delle parti ha presentato istanza di rinvio per documentato impedimento; la Commissione preso atto della non opposizione delle altre parti convenute, rinvia a nuovo ruolo il procedimento nei confronti dei suddetti deferiti. Con memoria difensiva ritualmente pervenuta in data 6 ottobre 2012, il Sig. Pastore Ivano eccepisce la totale insussistenza della violazione contestata, in quanto ricopriva all'epoca dei fatti il ruolo di Segretario della Società ASG Nocerina e in ogni caso la mancanza in atti di prova dell'effettivo svolgimento di una concreta opera di collaborazione in sede di calciomercato a favore della Società di appartenenza, con il richiamo sotto tale profilo ad una recente pronuncia della C.D.N. in materia.

Con memoria difensiva ritualmente pervenuta in data 2 ottobre 2012, la Società ASG Nocerina chiede il proscioglimento da qualsiasi violazione invocando una mera irregolarità formale atteso l'inserimento del Pastore quale collaboratore di segreteria nei fogli di censimento della Società e, in ogni caso, un errore scusabile atteso che sulla base dell'abilitazione conseguita come DS, riteneva di poter aver accesso all'area federale.

Con memoria difensiva ritualmente pervenuta in data 5 ottobre 2012, il Sig. Visci Pierfrancesco, nel contestare il deferimento precisa che il badge identificativo era stato effettivamente smarrito in data 29.08.2011, salvo essere stato rinvenuto da terzi il giorno successivo e di aver in ogni caso avuto un comportamento collaborativo nel corso delle indagini.

Non facevano pervenire memorie e/o scritti difensivi i Signori Ferrero Enrico, Arvedi Giovanni, Filoni Franco, Corioni Luigi, Cordone Stefano e le Società US Pergocrema 1932 Srl, US Cremonese e Brescia Calcio.

All'inizio della riunione odierna i Signori Stefano Cordone, Pierfrancesco Visci, Luigi Corioni, Giovanni Arvedi, Enrico Ferrero, Ivano Pastore e le Società ASG Nocerina Srl, US Cremonese Spa e Brescia Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Stefano Cordone, Pierfrancesco Visci, Luigi Corioni, Giovanni Arvedi, Enrico Ferrero, Ivano Pastore e le Società ASG Nocerina Srl, US Cremonese Spa e Brescia Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

[“• pena base per il Sig. Stefano Cordone, sanzione dell'inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta);

• pena base per il Sig. Pierfrancesco Visci, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due);

• pena base per il Sig. Luigi Corioni, sanzione dell'ammenda di € 2.100,00 (€ duemilacento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.400,00 (€ millequattrocento/00);

• pena base per il Sig. Giovanni Arvedi, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00);

• pena base per il Sig. Enrico Ferrero, sanzione dell'inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta);

• pena base per il Sig. Ivano Pastore, sanzione dell'inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta);

• pena base per la Società ASG Nocerina Srl, sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00);

• pena base per la Società US Cremonese Spa, sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/ 00);

• pena base per la Società Brescia Calcio Spa, sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.800,00 (€ milleottocento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Preliminarmente, preso atto che con C.U. n. 187/A del 30.06.2012, è stata disposta la revoca dell'affiliazione nei confronti della Società Pergocrema 1932 Srl, deve dichiararsi il non luogo a procedere per la predetta Società; preso atto del pari, della mancata rituale notifica degli atti al Sig. Filoni Franco, all'epoca tesserato della Società Pergocrema 1932 Srl, si dispone la trasmissione degli stessi alla Procura per gli ulteriori adempimenti.

Con memoria difensiva ritualmente pervenuta in data 5 ottobre 2012, il Sig. Fattori Stefano e la Società US Sassuolo Calcio eccepiscono la inapplicabilità ed inopponibilità del "Regolamento per l'accesso all'area del calciomercato 2011-2012" alla fattispecie in esame, ed in subordine l'esistenza di un tesseramento del Fattori Stefano come allenatore della Società. Con memoria difensiva ritualmente pervenuta in data 4 ottobre 2012, la Società A.S. Melfi Srl ed il Sig. Dario Russo, rappresentano l'assenza di violazioni in capo al tesserato atteso che lo stesso svolge la funzione di segretario della Società da oltre 10 anni ed è sempre stato censito come Collaboratore Organizzativo Amministrativo.

Esaurita la discussione, i difensori dei deferiti riportandosi ai propri scritti difensivi chiedono il proscioglimento da ogni addebito, mentre il rappresentante della Procura Federale conclude per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione al Sig. Russo Dario;
- mesi 2 (due) di inibizione al Sig. Fattori Stefano;
- mesi 2 (due) di inibizione al Sig. Rossi Carlo;
- € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) di ammenda alla Società AS Melfi Srl;
- € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda alla Società US Sassuolo Calcio;

Prima di passare all'esame delle posizioni degli incolpati, è opportuno premettere alcune considerazioni generali sul cd. "Regolamento per l'accesso all'area del calcio mercato". Esso disciplina l'accesso all'Area Federale per lo svolgimento della campagna trasferimenti dei calciatori e viene concordato tra le parti interessate e trasmesso annualmente dalla F.I.G.C. alla Lega Nazionale Professionisti di serie A e B, alla Procura Federale, all'A.DI.SE. e alla Lega Italiana Calcio Professionistico. All'art. 1 del "Regolamento" per le Società Professionistiche, è stabilito che potranno avere accesso gli operatori inseriti nell'apposito modulo, da trasmettere alla Lega di appartenenza, purché regolarmente iscritti nel modello di censimento delle Società quali Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Sportivo e Segretario della Società. Se da un lato, come osservato in precedenti pronunce dalla C.G.F. (su tutte C.U. 106 del 9 febbraio 2009), è pacifico che le disposizioni regolamentari che regolano l'accesso alla sede ufficiale di svolgimento della campagna trasferimenti dei calciatori professionisti, "*non costituiscono norme federali*", dall'altro, ad avviso di questa Commissione, il

“Regolamento” rientra nelle categorie degli “atti federali”, con il conseguente riconoscimento dell’efficacia vincolante dello stesso nei confronti dei tesserati. Come ribadito anche di recente dalla C.G.F. (C.U. 175/2011-12) dal momento che il “Regolamento” stabilisce che *“potranno accedere gli operatori inseriti nel modulo allegato, da trasmettere alla Lega di appartenenza, purché siano regolarmente iscritti nel modulo di censimento della Società”*, lo stesso atto prevede espressamente, quale condizione necessaria per l’accesso all’area federale, l’iscrizione nel modulo di censimento, con la conseguenza che essere solo “tesserati” non rappresenta una condizione sufficiente per poter essere regolarmente ammesso all’Area Federale.

Ciò posto, passando all’esame della posizione del Sig. Fattori Stefano e della US Sassuolo Calcio, dalla documentazione in atti risulta provato che Fattori Stefano, nel corso dello svolgimento della sessione del “Calciomercato del 23 e 24 giugno 2011”, svoltasi presso l’Atahotel Executive di Milano, otteneva il *pass* di accesso pur non essendo iscritto nei fogli di Censimento della Società con un incarico idoneo a rappresentare o ad agire in nome e per conto della Società stessa, quale Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Sportivo o Segretario della Società. In particolare, il deferito si accreditava in data 24.06.2011 con la qualifica di “Collaboratore tecnico”, qualifica questa non idonea all’accreditamento a norma del suindicato Regolamento. Per le considerazioni espresse in premessa, a nulla rileva quanto eccepito dalla difesa circa il tesseramento del Fattori con la Società Sassuolo come allenatore di base.

Alla luce di ciò, la condotta posta in essere dal deferito integra la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 CGS in relazione all’art. 1 del citato Regolamento, con la conseguenza che delle violazioni ascritte al proprio tesserato è chiamata a rispondere anche la Società US Sassuolo Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS nonché il legale rappresentante p.t. della Società Sig. Rossi Carlo.

Riguardo la violazione contestata al Sig. Russo Dario ed alla Società US Melfi, dalla documentazione prodotta a corredo della memoria difensiva dei deferiti ed in particolare dai fogli di censimento, emerge come il Russo risulta essere censito, anche nelle passate stagioni sportive, come Segretario della Società e con riferimento alla stagione sportiva 2011-2012 lo stesso risulta essere stato censito come Collaboratore con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato da cui risultano le mansioni di Segretario generale. Da ciò consegue che il deferito era in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del Regolamento per poter accedere all’Area Federale del calcio mercato e, pertanto, non ha commesso la violazione regolamentare contestata.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Stefano Cordone, inibizione di giorni 40 (quaranta);
- per il Sig. Pierfrancesco Visci, inibizione di mesi 2 (due);
- per il Sig. Luigi Corioni, ammenda di € 1.400,00 (€ millequattrocento/00);
- per il Sig. Giovanni Arvedi, ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00);
- per il Sig. Enrico Ferrero, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per il Sig. Ivano Pastore, inibizione di giorni 40 (quaranta);
- per la Società ASG Nocera Srl, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);

- per la Società US Cremonese Spa, ammenda di 2.000,00 (€ duemila/ 00);
- per la Società Brescia Calcio Spa, ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00).

Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della Società Pergocrema 1932 Srl, per revoca dell'affiliazione.

Proscioglie dalle violazioni contestate Russo Dario e la Società US Melfi Srl.

Infligge a Fattori Stefano e Rossi Carlo la inibizione di mesi 2 (due) ed alla Società US Sassuolo Calcio l'ammenda di € 3.000,00 (tremila).

Rinvia a nuovo ruolo il procedimento nei confronti di Tare Igli, Calveri Armando Antonio e SS Lazio Spa.

(25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO CORDONE (tesserato all'epoca dei fatti per la Società Brescia Calcio Spa), Società Brescia Calcio Spa • (nota n. 274/683 pf11-12 SS/ep del 13.7.2012).

Con atto del 13.07.2012, il Procuratore federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Cordone Stefano, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Brescia Calcio e la Società Brescia Calcio, per rispondere il primo della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 1 e 2 del "Regolamento per l'accesso all'area del calcio mercato 2011-2012" per aver avuto materialmente accesso all'Area Federale senza averne titolo, durante la sessione invernale del calcio mercato 2011-2012 tenutasi a Milano nei giorni 26, 27, 30 e 31 gennaio 2012; la Società a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 CGS.

All'inizio della riunione odierna il Signor Stefano Cordone e la Società Brescia Calcio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Stefano Cordone e la Società Brescia Calcio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

["• pena base per il Sig. Stefano Cordone, sanzione dell'inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta);

• pena base per la Società Brescia Calcio Spa, sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti:

- *per il Sig. Stefano Cordone, sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta);*
- *per la Società Brescia Calcio Spa, sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00)*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO DAMASCHI (all'epoca dei fatti Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl), Società AC Perugia Calcio Srl • (nota n. 583/551 pf11-12 GT/dl del 27.7.2012).

Con atto del 27.7.2012, la Procura Federale ha deferito il Sig. Roberto Damaschi, già Presidente dell'AC Perugia Calcio Srl, e la stessa Società per responsabilità diretta, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall'art. 1, co. 1, CGS, sia in via autonoma sia in relazione all'art. 22 bis NOIF.

L'incolpazione trae origine dall'aver il deferito assunto, nell'anno 2010, la carica di Presidente dell'AC Perugia Calcio Srl, pur avendo in precedenza riportato una sentenza di condanna – non definitiva – alla pena della reclusione per anni due per bancarotta fraudolenta, accompagnata dalle sanzioni accessorie della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale per dieci anni e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi, nonché per avere reso, all'atto del tesseramento, dichiarazione mendace.

Il Sig. Damaschi, con memorie tempestivamente depositate, ha contestato qualsiasi forma di responsabilità nell'occorso, deducendo, per un verso, la intervenuta modifica dell'art. 22 bis NOIF, che avrebbe di fatto determinato l'abrogazione della norma nella formulazione precedentemente applicabile al caso di che trattasi, per un altro, di aver agito in completa buona fede in quanto, all'atto del tesseramento, avrebbe sostanzialmente trasposto nella relativa richiesta il contenuto del certificato del casellario giudiziale che nulla riportava.

La AC Perugia Calcio Srl, anch'essa con memorie tempestivamente depositate, ha eccepito il venir meno della natura illecita degli addebiti per l'intervenuta modifica dell'art. 22 bis NOIF, ed in subordine ha contestato il ricorrere di qualsiasi forma di responsabilità societaria, ancorché discendente dalla posizione del Damaschi, avendola questi tenuta all'oscuro della vicenda.

Alla riunione dell'11.10.2012, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con richiesta di applicazione, al Sig. Damaschi, della sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), ed all'AC Perugia Calcio Srl, dell'ammenda di € 2.500,00. I deferiti, dal canto loro, hanno concluso per la propria estraneità alle incolpazioni.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto nel senso di seguito precisato.

Il combinato disposto delle norme poste a fondamento dell'incolpazione, ancorché l'art. 22 bis NOIF sia stato modificato, non toglie natura illecita al contegno posto in essere dal Damaschi, che ha dichiarato il falso all'atto del tesseramento, così incorrendo nella violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sanciti dall'art. 1, comma 1 del CGS.

La circostanza che il deferito, edulcorando tale aspetto della vicenda, non contesti il mendacio commesso e, anzi, insinui la sua buona fede nella compilazione della richiesta di tesseramento in ragione del contenuto negativo del certificato del casellario, è invece indice della volontà di sottacere l'esistenza della pronuncia di condanna, tenuto conto che la necessità di controllare preventivamente le risultanze di una certificazione pubblica

(peraltro non richiesta all'atto del tesseramento) era intimamente legata alla esigenza di rendere verosimile, in caso di controlli autonomamente effettuata dagli organi competenti, la dichiarazione di cui al co. 7.

Quanto alla posizione dell'AC Perugia Calcio Srl, è opportuno chiarire che la responsabilità diretta prevista dall'art. 4, co. 1, CGS è legata esclusivamente al ruolo rappresentativo di chi ha posto in essere le violazioni contestate dalla Procura in ragione del principio di immedesimazione organica, essendo quindi del tutto irrilevante la partecipazione più o meno consapevole agli addebiti.

Sanzioni congrue appaiono, tenuto conto della qualifica rivestita dal Damaschi, quelle indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Roberto Damaschi la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) ed alla AC Perugia Calcio Srl l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO IEMMELLO (calciatore tesserato in prestito per la Società FC Pro Vercelli 1982 Srl), Società FC PRO VERCELLI 1982 Srl • (nota n. 941/1158pf11-12/AM/ma del 22.8.2012).

Con atto del 22.8.2012, la Procura Federale ha deferito il Sig. Pietro Iemmello, calciatore della Società Pro Vercelli 1982 Srl e la stessa Società per rispondere, il primo, della violazione dei doveri di cui all'art. 1, co. 1, con riferimento all'art. 12, co. 5, CGS, per avere rivolto ai tifosi della squadra avversaria un gesto offensivo e provocatorio mostrando il dito medio alzato, avente profilo di particolare gravità, soprattutto perché idoneo a contribuire a determinare fatti di violenza, e la seconda, ai sensi dell'art. 4, co. 2, con riferimento all'art. 12, co. 5, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione all'operato posto in essere dal proprio calciatore.

Con memorie tempestivamente depositate, i deferiti hanno contestato gli addebiti da un punto di vista formale, eccependo il difetto di giurisdizione/competenza della Commissione Disciplinare essendo la materia attribuita, in via esclusiva ed inderogabile, al Giudice Sportivo, ed in subordine e nel merito hanno comunque dedotto la insussistenza della violazione per la erronea interpretazione del gesto.

Alla riunione dell'11.10.2012, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con richiesta di applicazione delle sanzioni della squalifica per giornate 2 (due) e dell'ammenda di € 6.000,00 al Sig. Iemmello e della sanzione dell'ammenda alla Pro Vercelli di € 6.000,00, mentre i deferiti per il rigetto dello stesso.

La vicenda trae origine dalla segnalazione con la quale un privato cittadino ha denunciato la commissione di un gesto offensivo da parte del Sig. Iemmello, a seguito della segnatura di una rete ai danni della squadra di precedente appartenenza. Poiché il fatto non era stato rilevato dal direttore di gara era rimasto privo di sanzione da parte del Giudice Sportivo.

Nel corso delle indagini, sia lo Iemmello sia la Pro Vercelli hanno fatto seguire all'ammissione di quanto accaduto le doverose scuse, pubblicate addirittura sul sito ufficiale della Società e su un noto social network.

Prima di passare al merito del deferimento è necessario affrontare l'eccezione pregiudiziale/preliminare sollevata dai deferiti i quali ritengono che questa Commissione

non possa giudicare i fatti portati alla sua attenzione a pena di invadere ambiti propri di altri organi di giustizia sportiva, anche in ragione di precedenti significativi di questa Commissione.

L'eccezione, nel caso di specie, è infondata e va pertanto rigettata.

Invero, la *potestas iudicandi* della Commissione disciplinare per i fatti di cui al deferimento trova ragion d'essere nel combinato disposto degli artt. 32, co. 3 e 4, 29, co. 3, 30 e 35, co. 1.1, CGS.

L'art. 32, co. 3 e 4, CGS, individua i poteri e gli obblighi per cui la Procura Federale "*avvia l'azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice*" (co. 3) e "*deferisce al giudizio della competente Commissione Disciplinare i soggetti di cui all'art. 1, fatte salve le specifiche competenze delle altre istanze di giustizia*".

L'art. 29, co. 3, specifica che i Giudici Sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.

L'art. 30 individua la competenza della Commissione Disciplinare nei procedimenti instaurati su deferimento della Procura Federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale.

L'art. 35, co. 1.1, 1 cpv, infine, chiarisce che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura Federale che, nel caso di specie, non possono essere ignorati.

Il complesso normativo richiamato, se, per un verso, presuppone la cognizione diretta e contestuale dei fatti accaduti in occasione e durante lo svolgimento di gare da parte del GS in base a quanto riferito dal Direttore di Gara o dall'incaricato della Procura Federale, dall'altro non impedisce a quest'ultima di rilevare l'addebito in un momento successivo ed attraverso altra fonte, in modo da escludere l'esistenza sia di lacune normative sia di zone franche di impunità, che consentano facili elusioni dei generali principi di lealtà e correttezza, laddove nessuno dei detti organi abbia avuto cognizione immediata del fatto per cui è stato promosso il deferimento.

In dette disposizioni risiede la fonte del potere di impulso della Procura Federale e la possibilità di incardinare il procedimento disciplinare innanzi alla Commissione Disciplinare, tanto più nel momento in cui il deferito ha ammesso la propria responsabilità, scusandosi anche attraverso un Social network, per un gesto censurato, altresì, dalla Società di appartenenza (vedi dichiarazioni Romairone in data 11.6.2012) che ha anche pubblicato un comunicato di scuse sul proprio sito ufficiale.

Nel sistema sopra delineato non si verifica, pertanto, alcuna invasione dell'ambito di competenza di altri organi di giustizia sportiva ed in particolare del Giudice Sportivo, al quale compete, in ogni caso, la potestà esclusiva di deliberare in base alle risultanze degli atti ufficiali di gara.

I principi di cui sopra sono stati chiaramente affermati, in contrasto con i precedenti giurisprudenziali anche di questa Commissione citati dalla difesa, nella decisione della Corte di Giustizia Federale relativa alla gara Isola Liri/Cassino del 20.9.2009 (C.U. della CGF nn. 193 del 12.3.2010 e 240 del 29.4.2010).

Quanto al merito, gli elementi raccolti in fase di indagine, primo fra tutti la confessione resa dal Sig. Iemmello, perfettamente utilizzabili anche in ragione della mancanza di specifica contestazione dei soggetti nei confronti dei quali sono prodotti, consentono di inquadrare il fatto contestato in quelli sanzionati dal CGS e, pertanto, determinano l'affermazione di responsabilità del deferito. Il gesto rilevato ha natura inequivocabile per cui le difese nel merito da parte del deferito, chiaramente strumentali, non possono trovare accoglimento. Alla responsabilità del tesserato consegue quella della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 2, CGS

P.Q.M.

Infligge al Sig. Pietro Iemmello la squalifica per giornate 2 (due) in gare ufficiali ed alla FC Pro Vercelli 1929 l'ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 15 Ottobre 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete